

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

In applicazione dell'art.4, comma 1, del DPR 24/06/98 n. 249 (modificato e integrato dal DPR n. 235 del 21/11/2007), Statuto delle Studentesse e degli Studenti.

Art.1 (Infrazioni, sanzioni e competenze)

Comma	Infrazione	Sanzione	Competenza
1	Mancanza di rispetto per i doveri scolastici, per la puntualità, per il lavoro di docenti e compagni. Mancato rispetto degli arredi e della pulizia dell'aula. Assenze ingiustificate. Falsità documentali.	Annotazione scritta sul registro cartaceo ed elettronico. Eventuale ammonimento	Docente che può avvalersi della collaborazione del Dirigente Scolastico per l'ammonimento
2	Reiterazione dei comportamenti di cui al punto 1	Annotazione scritta sul registro cartaceo ed elettronico. Convocazione della famiglia	Docente che provvede ad avvertire il coordinatore di classe per la convocazione.
3	Ulteriore reiterazione dei suddetti comportamenti	Convocazione del Consiglio di classe straordinario per allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica da 1 a 15 gg.	Dirigente per delibera del C.d.C.
4	Utilizzo di apparecchiature elettroniche per uso diverso da quello didattico	Annotazione scritta sul registro cartaceo ed elettronico. Requisizione del dispositivo e consegna negli uffici della Dirigenza. Ritiro a cura del genitore a partire dal giorno successivo.	Docente
5	Danneggiamenti ai locali, agli arredi scolastici, agli effetti personali dei compagni.	Attività in favore della comunità scolastica mediante ripulitura/ripristino dei locali danneggiati. Pagamento dei danni previa comunicazione alla famiglia.	Dirigente Scolastico per delibera del Consiglio di Classe
6	Comportamenti offensivi e/o aggressivi nei confronti delle persone. Uso di sostanze illecite e/o alcolici	Allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 15 gg.	Dirigente Scolastico per delibera del Consiglio di Classe
7 (art. 4, comma 9 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti)	Reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana (es. violenza privata, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale. Azioni di pericolo per la comunità (es. furto, incendio, allagamento). Distribuzione di sostanze illecite	Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 gg. Comunicazione all'autorità giudiziaria e ai servizi sociali. Esclusione dallo scrutinio finale o di ammissione all'Esame di Stato.	Consiglio di Istituto

Art. 2 (Precisioni sulle sanzioni)

- 1) L'annotazione scritta deve essere riportata sul registro cartaceo e sul registro elettronico. Il docente, se lo ritiene opportuno, può richiedere la collaborazione del Dirigente scolastico per un ammonimento dello studente.
- 2) In caso di reiterazione di lievi infrazioni, il docente, oltre ad annotare sul registro cartaceo ed elettronico il comportamento scorretto, è tenuto ad avvertire tempestivamente il coordinatore della classe che ha il compito di mettersi in contatto con la famiglia e convocarla per un colloquio.
- 3) L'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica può, a richiesta dell'interessato entro 2 gg. dalla notifica della sanzione disciplinare, essere commutato in attività a favore della comunità scolastica. Tale attività è svolta all'interno dell'Istituto a vantaggio di interessi collettivi. L'assegnazione è disposta dal Dirigente Scolastico che può individuare nel personale dell'Istituto il referente per il controllo effettivo dello svolgimento dell'attività. Essa è ispirata al principio della riparazione del danno, ha finalità educative e va svolta in modo da non mortificare la personalità dello studente.
- 4) Considerato che i moderni smartphone e Iphone sono strumenti molto delicati e sofisticati ed un'eventuale estrazione della Sim potrebbe pregiudicare l'integrità dell'apparecchio, in caso di requisizione, il docente è autorizzato a non procedere all'operazione di estrazione e a consegnare l'oggetto in segreteria, dove vengono custoditi tutti i dati personali e sensibili degli alunni, a garanzia della tutela della privacy. Non è in alcun caso previsto il ritiro immediato da parte del genitore.
- 5) Anche in questo caso, la sanzione ha carattere educativo e formativo.
- 6) Vedi punto 3. Il Dirigente, secondo la gravità del caso, valuta se concedere la commutazione della sanzione in attività a favore della comunità scolastica.
- 7) Il Consiglio di Istituto è chiamato a valutare l'entità e la gravità di ogni singolo caso. Nei casi meno gravi, si può prevedere un rientro dello studente nella comunità scolastica nei tempi utili per non essere escluso dallo scrutinio finale ai fini dell'ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato.

Art. 3 (Attenuanti e aggravanti)

- Il riconoscimento dell'errore, le scuse formali, la pulizia dei locali sporcati, il risarcimento del danno, il recupero delle ore scolastiche perse, possono consentire di non procedere all'irrogazione della sanzione.
- Il rifiuto di ottemperare alle sanzioni irrogate costituisce aggravante per la quale è prevista la sanzione di grado superiore. Le situazioni gravi di recidiva costituiscono aggravanti per le quali è prevista l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato.

Art.4 (Efficacia)

- In sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento dello studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica anche in relazione alla partecipazione alle attività e agli interventi educativi curricolari ed extracurricolari realizzati dall'Istituzione Scolastica.
- Il voto di condotta concorre alla valutazione complessiva e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo di studi.

Art.5 (Procedimenti)

- Prima dell'irrogazione delle sanzioni, lo studente viene chiamato ad esporre le sue ragioni. In caso di convocazione del Consiglio di Classe straordinario, lo studente può esporre le sue ragioni davanti all'organo collegiale anche per iscritto, ovvero mediante la produzione di prove o testimonianze a lui favorevoli. Il provvedimento è deliberato a maggioranza dell'organo collegiale, a composizione plenaria, con esclusione delle parti direttamente coinvolte. (Per la validità della riunione è sufficiente la maggioranza degli aventi titolo). Il provvedimento viene comunicato contestualmente allo studente o notificato se assente. Alla famiglia viene sempre notificato.
- Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
- L'iter sanzionatorio deve essere espletato nel più breve tempo possibile.
- La Dirigenza predispone le opportune modalità procedurali per la corretta applicazione dei provvedimenti disciplinari.

Art 6 (Conversione della sanzione)

1. Il consiglio di classe, nell'emanare i provvedimenti di cui all'art 1, punti da 3 a 6, provvede contestualmente ad offrire allo studente/alla studentessa la possibilità di convertire gli stessi in attività a favore della comunità scolastica.

2. La conversione è di norma quantificata in cinque ore di attività a favore della comunità scolastica per ogni giorno di allontanamento.

3. Lo studente/la studentessa che intende avvalersi della facoltà di conversione lo comunica al Dirigente Scolastico dell'Istituto entro due giorni dalla notifica del provvedimento disciplinare. Il Dirigente Scolastico adotta tutti i conseguenti ed opportuni atti esecutivi inerenti allo svolgimento dell'attività risultante dalla conversione.

4. La comunicazione di cui al comma precedente implica la decadenza dalla facoltà di impugnare il provvedimento disciplinare.

Art.7 (Organo di Garanzia)

1. Il Consiglio di Istituto designa i componenti e i membri supplenti dell'Organo di Garanzia interno ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.P.R. n.235 del 21 novembre 2007 – Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 24/06/1998 n° 249.

2. L'Organo di Garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico e si compone da un docente, da un rappresentante eletto dagli studenti, da un rappresentante eletto dai genitori e si riunisce mensilmente per esaminare eventuali ricorsi contro le sanzioni disciplinari irrogate.

3. L'Organo di Garanzia si riunisce su richiesta degli studenti/delle studentesse o di chiunque vi abbia interesse su conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento

4. I membri dell'Organo di Garanzia che abbiano in qualsiasi modo concorso all'emanazione della sanzione disciplinare impugnata devono essere sostituiti dai membri supplenti

5. L'Organo di Garanzia delibera se sono presenti tutti i membri designati

6. In caso di votazione l'astensione non è ammessa

7. L'Organo di Garanzia esprimerà il parere nei successivi dieci giorni

8. La sanzione è confermata se l'Organo di Garanzia non si esprimerà nei tempi sopra indicati

Art.8 (Impugnazioni)

1. Gli studenti/le studentesse o chiunque vi abbia interesse (genitori) presentano i ricorsi all'Organo di Garanzia dell'Istituto entro quindici giorni dalla comunicazione delle sanzioni disciplinari irrogate. La presentazione del ricorso sospende l'avvio del provvedimento

2. I ricorsi, contro la decisione dell'Organo di Garanzia dell'Istituto, possono essere presentati all'Organo di Garanzia Regionale, entro 15 (quindici) giorni decorrenti dalla comunicazione della sanzione irrogata. L'Organo di Garanzia Regionale entro 30 (trenta) giorni esprime il parere. La presentazione del ricorso sospende l'avvio del provvedimento.

3. L'Organo di Garanzia dell'Istituto è organo garante anche in tema di ricorsi dello studente e della famiglia avverso a provvedimenti, da chiunque emanati, che siano ritenuti lesivi di diritti riconosciuti dallo "Statuto delle studentesse e degli studenti".